

STATUTO - ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Costituzione e sede)

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE" (d'ora in avanti "Associazione") con sede in Vergato (BO), via Berlinguer, n. civ. 301, C.A.P. 40038 (BO). Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 (Scopi e attività dell'associazione)

L'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati - ha lo scopo di costituire una comunità energetica rinnovabile (d'ora in avanti "CER") ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) come modificato dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 127 del 16 maggio 2025 pubblicato in data 25 giugno 2025, delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 16 luglio 2025 delle relative disposizioni attuative nonché di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire quale CER benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile, la condivisione della energia prodotta e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e delle relative disposizioni attuative. Non rientra tra gli scopi dell'associazione l'ottenimento di profitti finanziari.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare, acquistare e vendere energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199 nonché con il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili/unità di produzione detenute dall'associazione e/o che rilevano per le configurazioni stesse ai sensi dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel e dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica, servizi energetici, servizi di ricarica di veicoli elettrici e di mobilità elettrica, servizi ancillari per la rete elettrica, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

Fermo restando i requisiti previsti per i soci di cui all'art. 4, le attività di cui sopra saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso nell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nelle percentuali stabilite nell'Appendice B dell'Allegato 1 "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" al D.D. del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23 febbraio 2024, n. 22, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci, l'Associazione promuove azioni di finalità sociali aventi ricadute sui territori nonché programmi ed azioni di:

- a) efficientamento energetico e produzione di energia rinnovabile;
- b) riduzione della produzione di rifiuti;
- c) incremento e salvaguardia della dotazione verde sul territorio dell'Appennino Bolognese;
- d) contrasto alla povertà energetica;
- e) promozione della mobilità sostenibile;
- f) adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici.

A tal fine, l'Associazione destina annualmente quota parte dei propri fondi, secondo le indicazioni dell'Assemblea e nei limiti stabiliti dal Regolamento, alla realizzazione di azioni, progetti ed attività promosse dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e/o dai Comuni aderenti, direttamente o per il tramite di propri organismi interamente partecipati.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento della finalità di cui sopra, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020 e dell'art. 16-bis del DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla CER in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

I criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sono disciplinati in un apposito Regolamento approvato ai sensi dell'art. 9.

Art. 4 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, appartenenza etnica, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità, nell'ambito della stessa zona di mercato appartenente alla rete elettrica nazionale, come previsto ai sensi del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dell'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel.

Si specifica che le imprese possono far parte dell'Associazione a condizione che siano qualificabili come PMI ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale e che le stesse siano qualificate con un codice ATECO prevalente diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

In particolare, fermo restando che la partecipazione all'Associazione rimane

aperta e volontaria, l'esercizio dei poteri di controllo dell'Associazione fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali e loro forme associative (ConSORZI e Unioni di Comuni), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 199/21.

Premesso quanto sopra, le attività dell'Associazione saranno svolte in via esclusiva all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Gli associati devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 nonché delle disposizioni attuative dello stesso.

I soci si distinguono in:

- Fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci fondatori, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi. Alla data del presente statuto i soci fondatori sono: Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e i Comuni aderenti: Comune di Camugnano, Comune di Castel d'Aiano, Comune di Castel di Casio, Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Gaggio Montano, Comune di Grizzana Morandi, Comune di Lizzano in Belvedere, Comune di Marzabotto, Comune di Monzuno, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Comune di Vergato.
- Soci Pubblici: sono enti territoriali, aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater), istituti pubblici di assistenza e beneficenza (Ipab), aziende pubbliche per i servizi alle persone (Asp), consorzi di bonifica, unioni di comuni, consorzi di comuni, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e loro forme associative;
- Ordinari: coloro cui la domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio direttivo e, ove applicabile, versino la quota associativa;
- Ordinari sovventori: coloro cui la domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio direttivo e versino la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo agli associati sovventori, cui valore non potrà essere inferiore a 10 volte la quota fissata per la adesione dei soci ordinari;
- Beneficiari: coloro la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e siano dispensati, qualora versino in una situazione di vulnerabilità economica (con ISEE inferiore a 15.000€), dal versare la quota di adesione agli associati ordinari;
- Onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti in azioni in ricerca scientifica, tutela dell'ambiente, delle persone vulnerabili, dei consumatori o in materie affini agli scopi dell'Associazione, si impegnino a contribuire nella consecuzione degli obiettivi dell'Associazione e vengano nominati all'unanimità dal Consiglio direttivo. Tale qualifica ha

esclusivamente finalità onorifica e gli associati onorari possono anche non essere consumatori e/o produttori di energia nel contesto dell'Associazione. Gli associati onorari possono ricevere mandato per il coordinamento di specifiche attività di alto profilo, inclusa la gestione di rapporti con enti e istituti di ricerca.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, è gratuita agli associati beneficiari e onorari.

Tutti gli associati, ad esclusione di quelli beneficiari ed onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio direttivo e ratificato dall'Assemblea, per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

Art. 5 (Ammissione dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione. La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita per gli associati beneficiari ed onorari. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa differenziata e proporzionata per categoria di associati, destinata a coprire i costi di funzionamento dell'Associazione ed eventualmente gli investimenti della stessa.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Qualora un Ente Locale o, più in generale, un ente pubblico o una loro forma associativa (ad esempio Unioni di comuni o Consorzio di comuni o altro organismo di diritto pubblico) presentasse apposita istanza finalizzata ad

associarsi come socio pubblico si procederà ad una valutazione da parte dei soci pubblici già associati dei motivi fondanti la richiesta valutando, in particolare, se gli stessi siano pertinenti ed aderenti agli scopi e agli obiettivi perseguiti dall'associazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza di adesione si provvederà a comunicare l'esito, di accoglimento o di rigetto al richiedente.

I soci pubblici sono iscritti in una sezione specifica del registro dei soci in relazione a quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 6 (Diritti e doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- consultare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di versare le eventuali quote associative e gli eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea per la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Gli associati danno mandato alla Associazione ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, dal Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199, dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 199.

Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato e responsabile del riparto della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nonché possono dare mandato senza rappresentanza a un soggetto terzo in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel, dal decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nonché dai futuri provvedimenti previsti in attuazione delle disposizioni della suddetta delibera e di quelli previsti dal D.lgs. n. 199/21.

Art. 7 (Recesso, decadenza ed esclusione degli associati)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta

per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Gli associati possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Il recesso può essere esercitato con un preavviso di almeno 30 giorni dando comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione.

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri, ove nominato;
- il Segretario;
- il Tesoriere-economo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Art. 9 (Partecipazione all'assemblea)

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali, se deliberate dall'Assemblea.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal primo gennaio al 31 dicembre.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima, che abbiano i requisiti per essere associati.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'approvazione e la modifica del Regolamento disciplinante i criteri e le modalità di utilizzo e destinazione degli importi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica Rinnovabile dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel e dalle disposizioni e dai provvedimenti attuativi previsti dal Decreto legislativo n. 199/21;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Nell'Assemblea il 60% (sessanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori e soci pubblici (in generale, gli Enti Locali e loro forme associative, Enti pubblici e Unioni di comuni), in parti uguali. La variazione del numero dei soci fondatori e pubblici comporta la rideterminazione automatica della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà essere inferiore al 60% (sessanta per cento) dei voti dell'Assemblea.

Nella sezione specifica del registro dei soci, denominata "SOCII FONDATEORI E SOCI PUBBLICI" verrà riportata in percentuale anche la quota di voto in possesso del singolo socio.

Il rimanente 40% (quaranta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari, ordinari sovventori, beneficiari ed onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.

La variazione del numero dei soci ordinari, ordinari sovventori, beneficiari ed onorari comporta la rideterminazione automatica della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare il 40% (quaranta per cento) dei voti dell'Assemblea.

Il voto si esercita in modo palese.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 10 (Convocazione dell'assemblea)

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica o altra modalità digitale, comunicato dall'associato.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato nel sito web dell'associazione, almeno 4 (quattro) giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le convocazioni delle assemblee per la nomina del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai singoli associati almeno 4 (quattro) giorni prima della data prevista per la riunione, sempre con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, i soci stessi provvedono ad autoconvocarsi.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 11 (Costituzione e deliberazioni dell'assemblea)

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea prevale il voto del presidente e in sua mancanza quello del vicepresidente.

L'assemblea per gli argomenti di natura straordinaria di cui all'art.13 delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 12 (Forma di votazione dell'assemblea)

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal

Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a voto secondo quanto previsto dall'art 9.

Art. 13 (Compiti dell'assemblea)

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
 - b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
 - c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
 - d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
 - e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- in sede straordinaria:
 - a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 14 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal

- Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - redigere l'eventuale regolamento interno;
 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 15 (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vicepresidente e tesoriere, il segretario.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

Art. 16 (Riunioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso almeno tre giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D.

qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere il dovuto riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note all'esterno quelle deliberazioni per le quali sia opportuno, conveniente e conforme ai principi secondo i quali è stata costituita l'associazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.

Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 17 (Compiti del Presidente)

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 18 (Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, se nominato nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e

deliberazioni degli organismi dirigenti;

- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 19 (Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo, se nominato nel caso in cui ricorrano i presupposti di Legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

Art. 20 (Segretario dell'Associazione)

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere.

Art. 21 (Il Tesoriere-Economo)

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione e provvede ai rapporti con gli istituti di credito.

Art. 22 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 23 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da contributi derivanti dalla partecipazione a bandi regionali, nazionali o Comunitari;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 24 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 25 (Durata del periodo di contribuzione)

I contributi ordinari, se deliberati dall'Assemblea, sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 26 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione, se deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 (Bilanci)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 28 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se previste dalla legge.

Art. 29 (Foro Competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di Bologna.

Art. 30 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.